

COMUNICAZIONE ALLOGGIATI PER BREVI PERIODI - Art. 109 T.U.L.P.S

Il decreto del Ministero dell'Interno del 7 gennaio 2013, ha reso obbligatorio per la comunicazione dei dati delle persone ospitate a fini turistici per periodi inferiori i 30 giorni l'utilizzo del sistema informatico "Alloggiati web".

Si precisa che la comunicazione deve avvenire entro 24 ore dall'arrivo in struttura.

Sono tenute a tale comunicazione:

- tutte le strutture ricettive autorizzate e riconosciute;
- i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali": è questo il caso delle cosiddette "locazioni pure" (ex Art. 1571 e ss. Cod. Civ. ed ex Legge n. 431/1998) di appartamenti ad uso abitativo per le classiche brevi permanenze turistiche o anche più lunghe, legate a motivi di lavoro o studio. La locazione di appartamenti ammobiliati (ad uso turistico o altro) se limitata a periodi brevi (inferiori ai 30 giorni) effettuata in modo non episodico o occasionale è quindi assimilabile alle altre tipologie di affittacamere, indipendentemente dalle specifiche previsioni regionali e locali in materia di turismo e di locazioni ad uso turistico.
- i proprietari di appartamenti privati dati in locazione per periodi inferiori ai 30 giorni sono tenuti ad avvalersi del servizio Alloggiati Web al pari delle strutture ricettive;
- le Agenzie immobiliari che gestiscono affitti di appartamenti a fini turistici per periodi inferiori ai 30 gg. devono altresì registrarsi ed effettuare le comunicazioni per conto dei proprietari.

Il cedente alloggio potrà ottenere l'abilitazione all'accesso al portale Alloggiati Web, per adempiere all'obbligo di comunicazione, consegnando, anche per via telematica, l'apposito modello debitamente compilato e allegando copia del documento di identità del proprietario dell'immobile o titolare della struttura ricettiva e, per queste ultime, anche copia della SCIA (o DIA, o licenza).